



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE
POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ex Direzione generale della programmazione sanitaria

Il Direttore Generale

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

“Dillo all’Anagrafe”

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento istituisce il servizio “Dillo all’Anagrafe”, presso l’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (di seguito “Anagrafe”) dell’Ufficio 2 dell’ex Direzione generale della programmazione sanitaria, e ne disciplina le modalità e i criteri di funzionamento.
2. Le finalità degli incontri sono esclusivamente conoscitive e permettono all’Anagrafe di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sui diversi aspetti della tematica di propria competenza.
3. Ai sensi del comma 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. e del comma 1 lettera a) dell’art. 4 del DM 27 ottobre 2009, è essenziale acquisire tutti i possibili elementi di connessione tra l’azione della sanità integrativa ed il Servizio sanitario nazionale nell’ambito dell’attività di monitoraggio.
4. Gli incontri del servizio “Dillo all’Anagrafe” non costituiscono impegno per il Ministero della salute e non comportano alcun tipo di affidamento in capo ai soggetti portatori di interesse e ai loro rappresentanti.
5. I richiedenti dell’incontro esprimono, in tema di sanità integrativa, le proprie osservazioni e proposte.
6. Considerato il carattere e le finalità degli incontri, volti a fornire un contributo sulle attività dell’Anagrafe, il Ministero della salute provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale esclusivamente l’oggetto delle tematiche trattate e gli enti e soggetti giuridici che hanno richiesto l’incontro, mentre non è previsto alcun tipo di resoconto.
7. Tutte le attività del servizio “Dillo all’Anagrafe” si svolgono nel rispetto delle finalità istituzionali, delle norme istitutive, di quelle relative all’organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché del vigente Codice di comportamento dei propri dipendenti.
8. Il servizio “Dillo all’Anagrafe” permette, nel rispetto dei principi di trasparenza e di leale collaborazione, di svolgere forme dirette di dialogo e ascolto con i soggetti portatori di interessi e dei loro rappresentanti che presentino una richiesta motivata e coerente alle attività dell’Anagrafe. I rapporti tra i fondi sanitari e i propri iscritti non rientrano nelle competenze dell’Anagrafe; pertanto, il servizio di cui al comma 1 non è rivolto ai singoli cittadini.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “portatori di interesse”: i Rappresentanti Legali/Presidenti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di Associazioni di categoria, Fondazioni, Università, Enti di ricerca, Società scientifiche, Enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, e di comitati di cittadini;
 - b) “rappresentante dei portatori di interesse”: il soggetto al quale è stato conferito l’incarico di rappresentare, presso l’Anagrafe, i portatori di interesse, nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse;
 - c) “attività di rappresentanza di interessi”: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito della sanità integrativa, attraverso la presentazione e l’illustrazione di proposte, documenti, richieste motivate, analisi, ricerche e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione scritta, nonché trasmessa in via telematica;
 - d) “rappresentanti dell’Anagrafe”: l’Ufficio 2 dell’ex Direzione generale della programmazione sanitaria che gestisce le attività dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e, in riferimento alla tematica trattata, eventuali altri Uffici del Ministero della salute;
 - e) “sede dell’incontro”: sede del Ministero della salute fisica o virtuale;
 - f) “calendario degli incontri”: la pianificazione degli incontri distinta per semestri;
 - g) “sito istituzionale del Ministero della salute”: www.salute.gov.it.

Art. 3

Richiesta di incontro

1. Per richiedere l’incontro si utilizza esclusivamente il modulo di cui all’allegato 1, con presa visione dell’informativa *privacy*, allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
2. La richiesta deve essere avanzata all’Anagrafe - Ufficio 2 dell’ex Direzione generale della programmazione sanitaria, servizio “Dillo all’Anagrafe”, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata dgprog@postacert.sanita.it e indicando in oggetto: *Richiesta di un incontro con il servizio del Ministero della salute “Dillo all’Anagrafe”*. A tale casella di posta certificata sono inviate le eventuali richieste di informazioni, qualsiasi documentazione relativa agli incontri e ogni comunicazione successiva o connessa alla richiesta.
3. Nella richiesta viene riportata, ai fini dell’ammissibilità della stessa, una esaustiva descrizione dei motivi, dell’oggetto e delle finalità dell’incontro. Deve inoltre contenere i dati e gli scopi del portatore di interesse, i nominativi dei partecipanti e l’elenco degli argomenti da trattare.
4. La richiesta viene avanzata utilizzando esclusivamente il modulo dell’allegato 1 del presente Regolamento, di cui all’articolo 8, comma 1.
5. Tutte le comunicazioni provenienti dal servizio “Dillo all’Anagrafe” avvengono esclusivamente per mezzo della casella di posta elettronica certificata dgprog@postacert.sanita.it e hanno come mittente: Ufficio 2 ex Direzione generale della programmazione sanitaria.

Art. 4

Ammissibilità delle richieste

1. Ai fini della sua ammissibilità la richiesta deve essere presentata utilizzando gli allegati di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. Sono inammissibili le richieste che contengono riferimenti, espliciti ovvero impliciti, a partiti, movimenti e gruppi politici, o siano espressione delle finalità politiche degli stessi, ovvero che provengono da soggetti in posizione di conflitto di interessi, ovvero ancora le richieste che non rispettano quanto stabilito al precedente articolo. Sono altresì inammissibili le richieste di incontri aventi ad oggetto singoli procedimenti amministrativi in corso di svolgimento.
3. Sono altresì inammissibili le richieste che contengono riferimenti a dati personali e/o stato di salute riferiti a singoli soggetti.

Art. 5

Pianificazione degli incontri

1. Nel caso in cui la richiesta sia ritenuta ammissibile sono comunicate al richiedente, a mezzo di posta elettronica certificata, dgprog@postacert.sanita.it, le seguenti informazioni: la data, l'ora, il luogo dell'incontro ed il nominativo dei referenti dell'Anagrafe appositamente designati.
2. In caso di mancata ammissibilità della richiesta, l'Anagrafe invia comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, dgprog@postacert.sanita.it, con sintetica motivazione del diniego.
3. Gli incontri relativi a richieste ammissibili, ulteriori rispetto al numero massimo previsto per la singola giornata, sono fissati alla prima data utile successiva o ad altra data, concordata con il richiedente senza ulteriori formalità.
4. Il calendario degli incontri viene redatto e pubblicato sul sito del Ministero della salute su richiesta dell'Ufficio 2 dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale della programmazione sanitaria e del Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute.
5. La pubblicazione avviene in modo da consentire un facile accesso, a tutti i cittadini e portatori di interessi, alle principali informazioni relative agli incontri e l'Ufficio 2 ex Direzione generale della programmazione sanitaria ne cura l'aggiornamento.
6. Il calendario degli incontri viene trasmesso dall'Ufficio 2 ex Direzione generale della programmazione sanitaria, dieci giorni prima della pubblicazione, previa approvazione del Direttore Generale della programmazione sanitaria e del Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile della trasparenza, al Capo dell'Ufficio di Gabinetto e al Direttore dell'Ufficio 1 dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.
7. Su richiesta di uno o più Uffici di cui al precedente comma, l'Ufficio 2 ex Direzione generale della programmazione sanitaria trasmette gli atti di consenso firmati dai richiedenti l'incontro previsti nell'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
8. Il calendario degli incontri, quelli in programma e quelli svolti, è consultabile sul portale del Ministero della salute e, al fine di far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri, contiene:
 - a) i portatori di interessi da incontrare;
 - b) la programmazione degli incontri dell'anno in corso distinti in semestri;
 - c) l'oggetto degli incontri.

Art. 6

Incontri con i portatori di interesse e dei loro rappresentanti

1. I soggetti ammessi all'incontro possono trasmettere, all'Ufficio 2 ex Direzione generale della programmazione sanitaria – Anagrafe, congiuntamente all'allegato 1 e 2 del presente Regolamento, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente articolo 3, una relazione o memoria scritta (anche in forma di presentazione) recante l'illustrazione dell'oggetto e dei temi che si intendono trattare durante l'incontro o altra eventuale tipologia di documentazione.
2. Gli autori e i relatori della documentazione, in vario modo presentata, sono da considerarsi pienamente responsabili dei contenuti della stessa.
3. Gli incontri con i portatori di interessi e dei loro rappresentanti, disciplinati dal presente Regolamento, si svolgono, esclusivamente, presso la sede del Ministero della salute e/o in videoconferenza.
4. È previsto un unico incontro per giornata.

Art. 7

Modalità di svolgimento degli incontri

1. Agli incontri hanno accesso solo ed esclusivamente i soggetti autorizzati in sede di richiesta.
2. Ad ognuno degli incontri programmati è assegnato un tempo massimo di tre ore per lo svolgimento, in relazione alla complessità della tematica trattata.
3. Almeno sette giorni prima dell'incontro, i soggetti ammessi all'incontro fanno pervenire all'Anagrafe, la relazione o la documentazione di cui al precedente articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di giustificato motivo per causa di forza maggiore è ammesso l'invio tardivo della documentazione, che, comunque, deve essere inoltrata entro e non oltre tre giorni prima della data dell'incontro.

Art. 8

Trasparenza dei portatori di interesse

1. I portatori di interessi e i loro rappresentanti, quale condizione per lo svolgimento dell'incontro, sono tenuti a trasmettere la richiesta per l'incontro, compilando il modulo allegato 1 al presente Regolamento, con i dati anagrafici e gli estremi identificativi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Gli allegati 1 e 2 di cui all'art. 3, comma 1, sono da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 9

Obblighi dei portatori di interessi e dei loro rappresentanti

1. Durante l'incontro, i portatori di interessi e i loro rappresentanti, sono tenuti a osservare le seguenti norme comportamentali:
 - a) chiarezza nell'esposizione della tematica oggetto dell'incontro;
 - b) veridicità e correttezza delle informazioni fornite;
 - c) conoscenza e rispetto delle norme che regolano il comportamento dei dipendenti del Ministero della salute;
 - d) divieto di rappresentare proposte di partiti, movimenti e gruppi politici.

2. I portatori di interessi e dei loro rappresentanti devono comunicare tempestivamente, e comunque almeno due giorni lavorativi prima della data stabilita, eventuali impedimenti che possono dar luogo a variazioni del programma dell'incontro (giorno, orario, nominativi dei partecipanti all'incontro, ecc.).
3. In caso di rinuncia all'incontro, i portatori di interessi e i loro rappresentanti, forniscono tempestiva comunicazione scritta all'Anagrafe indicando i motivi dell'annullamento.

Art. 10 **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ai contatti che intercorrono tra l'Anagrafe e i rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché i rappresentanti delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.
2. Il presente Regolamento non si applica alle richieste di partecipazione del Ministero della salute a incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici.

Art. 11 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale Ministero della salute.

Art. 12 **Oneri finanziari**

1. Per il funzionamento del servizio "Dillo all'Anagrafe" non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La partecipazione agli incontri non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'istituzione e al funzionamento del servizio "Dillo all'Anagrafe" si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATI

Allegato 1: Modulo di richiesta di incontro con il servizio "Dillo all'Anagrafe".

Allegato 2: Informativa per i portatori di interessi e dei loro rappresentanti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, per il trattamento dei dati personali.